REGOLAMENTO (CE) N. 1406/97 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1997

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la gestione di un contingente di alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto di cui al codice NC 2309 10, originari dell'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96 [2], in particolare l'articolo 8,

considerando che, nell'ambito dell'accordo europeo concluso tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ungheria, dall'altro, a detto paese sono state accordate concessioni relative a taluni prodotti agricoli;

considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è stato necessario adeguare tali concessioni per tener conto, in particolare, degli scambi nel settore agricolo che esistevano tra l'Austria e l'Ungheria; che a tal fine il regolamento (CE) n. 3066/95 prevedeva l'apertura, per il 1997, di un contingente tariffario autonomo di alimenti per cani e gatti condizionati per la vendita al minuto di cui al codice NC 2309 10, originari dell'Ungheria; che detto regolamento è stato modificato con efficacia dal 1° luglio 1997, in particolare per quanto concerne il volume e la durata d'applicazione del contingente; che occorre pertanto predisporre gli adeguamenti necessari delle modalità di gestione del contingente in questione, a suo tempo adottate;

considerando che il dazio doganale applicabile alle importazioni nell'ambito di detto contingente è stato fissato al 20 % del dazio previsto dalla TDC;

considerando che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere in grado di seguire il graduale esaurimento del contingente tariffario e di informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno disporre che i titoli relativi all'importazione dei suddetti prodotti nell'ambito del contingente siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, previa eventuale fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che è necessario, in particolare, verificare l'origine ungherese dei prodotti e stabilire gli elementi che devono figurare nelle domande e nei titoli;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime di cui trattasi, è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli d'importazione sia pari a 25 ECU/t;

considerando che il regolamento (CE) n. 86/97 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1108/97 [4] ha stabilito le modalità di gestione del contingente in questione; che, in seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 3066/95, è necessario abrogarlo sostituendolo con il presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui al codice NC 2309 10 indicati in allegato, originari dell'Ungheria, che beneficiano a decorrere dal 1° luglio 1997 dell'applicazione di un dazio doganale pari al 20 % del dazio TDC in vigore, in virtù dell'allegato I del regolamento (CE) n. 3066/95, possono essere importati nella Comunità in conformità al presente regolamento.

Articolo 2

Per beneficiare delle condizioni d'importazione previste dal presente regolamento i prodotti devono essere accompagnati, al momento dell'immissione in libera pratica, dal documento comprovante l'origine, rappresentato da un certificato EUR.1 o da un'attestazione su fattura rilasciata o redatta dalle autorità competenti ungheresi.

[1] GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.
[2] GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.
[3] GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 12.
[4] GU n. L 162 del 19. 6. 1997, pag. 10.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione vengono presentate alle competenti autorità degli Stati membri entro le ore 13,00 (ora di Bruxelles) del primo giorno lavorativo della settimana. Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo non inferiore a 5 tonnellate in peso del prodotto e non superiore a 1 000 tonnellate.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo d'importazione per telex o telefax, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles) del giorno in cui sono state presentate.

3. Entro il venerdì successivo alla data di presentazione delle domande di titolo, la Commissione comunica per telex e per telefax agli Stati membri in che misura deve essere dato seguito alle stesse.

4. Gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione non appena ricevono la comunicazione della Commissione. Il periodo di validità del titolo si calcola a partire dal giorno dell'effettivo rilascio.

5. Il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 4

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione «Ungheria»; il titolo obbliga ad importare da detto paese;

b) nella casella 24, una delle seguenti diciture:

— Derecho de aduana reducido un 80 % [Anexo del Reglamento (CE) nº 1406/97]

— Nedsættelse af toldsats med 80 % (Bilag i forordning (EF) nr. 1406/97)

— Ermäßigung des Zolls um 80 % [Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1406/97]

— Τελωνειακός δασμός μειωμένος κατά 80 % [Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/97]

— 80 % customs duty reduction (Annex of Regulation (EC) No 1406/97)

— Droit de douane réduit de 80 % [Annexe du règlement (CE) nº 1406/97]

— Dazio doganale all'importazione ridotto dell'80 % [Allegato del regolamento (CE) n. 1406/97]

— Met 80 % verlaagd douanerecht (bijlage bij Verordening (EG) nr. 1406/97)

— Direito aduaneiro reduzido de 80 % [Anexo do Regulamento (CE) nº 1406/97]

— Tulli on alennettu 80 prosentilla [liite asetuksen (EY) N:o 1406/97]

— Nedsättning av tullsats med 80 % [Bilagan till förordning (EG) nr 1406/97].

Articolo 5

La cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ECU/t.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 86/97 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

I seguenti quantitativi annuali di prodotti di cui al codice NC indicato nel presente allegato che possono essere importati dall'Ungheria beneficiano di una riduzione del dazio d'importazione al 20 % del dazio previsto dalla TDC in vigore

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi annuali	
2309 10	Alimenti per cani e gatti condizionati per la vendita al minuto	dall'1 luglio 1997 al 30 giugno 1998	12 430
		dall'1 luglio 1998 al 30 giugno 1999	12 995
		dall'1 luglio 1999 al 30 giugno 2000	13 560
		a decorrere dall'1 luglio 2000	14 125